

REGOLAMENTO (CE) N. 154/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 ⁽⁴⁾, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione. A partire dal raccolto della campagna 1994/1995 la produzione e l'esportazione di sementi sono costantemente aumentate, mentre le scorte di sementi comunitarie hanno raggiunto livelli tali da turbare l'equilibrio del mercato di tale prodotto.

(2) È quindi giustificato introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore. Il meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse dalle sementi di riso dovrebbe fissare un quantitativo massimo che possa beneficiare dell'aiuto, determinato in base a una media rappresentativa dei quantitativi raccolti durante un periodo di riferimento recente e ad un margine per tener conto delle oscillazioni cicliche che caratterizzano la produzione di sementi. È necessario inoltre creare le condizioni per consentire lo sviluppo o la salvaguardia delle piccole filiere di produzione sostenibili garantendo un quantitativo minimo agli Stati membri con una produzione di sementi scarsa o nulla.

(3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci. Poiché i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione, è opportuno abolire

la distinzione delle sementi di *Lolium perenne* L. in tre gruppi di varietà e fissare un tasso unico di aiuto.

(4) Per le sementi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e che saranno commercializzate durante le campagne 2002/2003 e 2003/2004, la situazione del mercato comunitario e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori. Occorre quindi concedere un aiuto alla produzione di tali sementi.

(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.

(6) L'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ai livelli indicati nell'allegato.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. Il quantitativo massimo di sementi che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.

Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, maggiorati del 5%.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 249.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 311 del 7.11.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/2000 (GU L 275 del 23.10.2000, pag. 1).